

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM CONSULTIVO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - Oggetto e finalità'

Il presente regolamento disciplina le modalità' per l'ammissione e lo svolgimento del referendum consultivo comunale secondo quanto previsto dall'art, 64 dello Statuto

Art. 2 - Materia del referendum

Può' essere proposto referendum consultivo su materie di esclusiva competenza comunale al fine di sollecitare manifestazioni di volontà' che devono trovare sintesi nella azione amministrativa.

Non possono essere oggetto di referendum consultivo:

- materie attinenti tributi locali e tariffe
- attività' amministrative vincolate da leggi statali o regionali
- espropriazioni per pubblica utilità'
- atti di designazione e nomina
- materia già' oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio

Art. 3 - Soggetti promotori

I soggetti promotori ai sensi dello Statuto del Comune possono essere:

- a) 10% del corpo elettorale
- b) il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti

TITOLO II - REFERENDUM INIZIATIVA POPOLARE

Art. 4 - Proposizione del referendum consultivo

Gli elettori che intendono proporre referendum consultivo devono costituirsi in apposito Comitato Proponente formato da almeno 40 (quaranta) elettori e devono presentare apposita istanza scritta al Sindaco.

Le sottoscrizioni dei proponenti devono essere autenticate da uno dei soggetti indicati dalla legge 53/90 e successive modifiche ed integrazioni. A corredo della istanza vanno prodotti i certificati di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Barga, certificati che l'Ufficio e' tenuto a rilasciare entro giorni due dalla richiesta. L'istanza deve contenere i termini del quesito che si intende sottoporre alla consultazione popolare

Il quesito deve essere formulato in modo chiaro e univoco.

Art. 5 - Ammissibilita' della proposta

La ammissibilità della proposta di referendum consultivo sotto il profilo, della sua legittimità, in conformità alle norme dello Statuto e del presente regolamento deve essere valutata entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della istanza da una Commissione di garanti

La Commissione dei garanti e' composta da 3 esperti in materia giuridico amministrativa da nominarsi fra Dirigenti della Pubblica Amministrazione, Avvocati, Magistrati anche onorari. Gli esperti di cui sopra possono risultare anche in riposo purché il provvedimento non sia antecedente di oltre 5 anni.

La nomina dei tre esperti della Commissione dei garanti , previa pubblicazione di apposito avviso, avviene con atto del Consiglio Comunale per la specifica istanza referendaria entro 20 giorni dal ricevimento da parte del Sindaco della citata istanza, con atto a maggioranza assoluta e reso dal Consiglio immediatamente operante (atto immediatamente eseguibile)

La Commissione dei garanti nomina il Presidente nel suo seno La Commissione entro 15 giorni dalla nomina si pronuncia con decisione motivata sulla ammissibilità, del quesito referendario. Dell'esame compiuto va redatto apposito verbale notificato immediatamente e comunque non oltre giorni 5 al I° firmatario del Comitato Proponente e al Sindaco.

Qualora la Commissione dei garanti non ritenga ammissibile a referendum il quesito presentato il Comitato proponente potrà entro 30 giorni dalla notifica presentare istanza referendaria diversamente formulata ma attinente eguale materia corredata da firme dei sottoscrittori previsti al precedente art. 4 e dai certificati elettorali dei medesimi.

In tal caso la istanza sarà valutata dalla Commissione insediata per l'esame del precedente quesito.

Art. 6 - Richiesta di referendum consultivo - raccolta firme

Espletato l'esame sulla ammissibilità di cui all'art. 5 la richiesta di referendum consultivo deve essere sottoscritta da almeno il 10% del corpo elettorale calcolato all'atto della ultima revisione elettorale effettuata.

Per la raccolta delle firme devono essere usati moduli in carta libera vidimati dal Segretario Generale del Comune di Barga sui quali deve essere esattamente riportato a cura dei soggetti proponenti il testo del quesito.

L'elettore , iscritto nelle liste elettorale del Comune di Barga, appone la propria firma sui moduli di cui al comma precedente accanto alla indicazione per esteso del nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo.

Le firme apposte dovranno essere autenticate ai sensi di legge, a ciò possono provvedere Sindaco o suoi delegati, Segretario generale, funzionari incaricati dal Sindaco e gli altri pubblici ufficiali stabiliti dalla legge.

La presentazione della richiesta di referendum consultivo corredata dalle firme raccolte deve avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla data della comunicazione di ammissibilità; decorso infruttuosamente tale termine il procedimento è da intendersi decaduto ad ogni effetto.

Art. 7 - Controllo della richiesta

La richiesta di referendum corredata dalle firme raccolte viene esaminata dall'Ufficio Elettorale del Comune presieduto dal Segretario Generale sotto le seguenti, fattispecie:

- a - effettiva iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Barga dei sottoscrittori
- b - rispondenza del numero dei sottoscrittori alla percentuale minima stabilita dallo Statuto e determinata come da art. 6 comma 1 del presente regolamento

c - validità' ed autenticità' dei moduli di sottoscrizione presentati

L'Ufficio elettorale presieduto dal Segretario Generale esamina la documentazione ed entro giorni 8 dalla presentazione della stessa alla A. C. redige apposito verbale notificato immediatamente e comunque entro giorni 5 al 1° firmatario del Comitato Proponente e al Sindaco.

Qualora la documentazione prodotta non risulti regolare o sufficiente rispetto ai parametri precedentemente indicati la procedura referendaria, effettuata la notifica di cui al comma precedente, viene senza altro archiviata.

Art. 8 - Indizione del referendum consultivo

Qualora la documentazione prodotta risulti regolare e sufficiente rispetto ai parametri stabiliti il Sindaco ricevuta la notifica di cui al precedente comma entro 20 giorni procede a:

- proporre atto di assunzione di impegno di spesa alla Giunta Municipale per attuare le successive procedure referendarie
- indire referendum stabilendo la data in giorno festivo non oltre 45 giorni dal provvedimento di indizione e non prima di 30 giorni dallo stesso.

Per ogni anno solare è consentita una unica tornata elettorale referendaria e per non più di due referendum, eventuali ulteriori consultazioni referendarie dovranno slittare all'anno successivo.

Ogni attività od operazione relativa al referendum consultivo deve essere interrotta al 31 dicembre dell'anno solare antecedente a quello di scadenza della durata in carica del consiglio Comunale.

In caso di anticipato scioglimento del Consiglio Comunale il referendum già indetto è automaticamente sospeso.

Le procedure referendarie potranno riprendere trascorsi 60 giorni dalla convalida dei nuovi eletti.

Qualora in data successiva alla proposta di referendum consultivo intervengano eventi o decisioni tali da rendere inutile la consultazione popolare, il Sindaco revocherà il referendum sentito obbligatoriamente il parere della Commissione dei garanti già pronunciatisi sulla ammissibilità della consultazione e che allo scopo dovrà essere nuovamente riconvocata.

Il referendum non potrà tuttavia essere più revocato se giunti a giorni 10 dalla data della consultazione popolare.

I referendum consultivi comunali non potranno tenersi in concomitanza di elezioni amministrative, politiche nazionali o europee o in occasione di referendum a carattere nazionale o sovracomunale.

TITOLO III - REFERENDUM PROMOSSO DAL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9 - Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti può deliberare di promuovere referendum consultivo su quesito che lo stesso Consiglio fomulerà in modo chiaro e univoco.

Nella stessa seduta il Consiglio procede alla nomina della Commissione dei garanti prevista all' art. 5 del presente regolamento al fine di consentire l'esame della ammissibilità del quesito referendario.

Il verbale dei lavori della citata Commissione riunita nei termini e per gli effetti dell'art. 5 di regolamento viene notificato al Sindaco e ai Consiglieri comunali per l'archiviazione della procedura referendaria se inammissibile il quesito o per la indizione del referendum se ammissibile.

Art. 10 - al presente titolo si applicano in quanto compatibili le norme del titolo II del presente regolamento.

Art. 11 - Qualora su materia analoga o affine ancorché diversamente formulata, siano attivate procedure referendarie e dal Consiglio Comunale, la Commissione dei garanti non potrà' ammettere entrambe a consultazione , nel caso il quesito proposto dal Consiglio Comunale dovrà' essere respinto e le procedure se già' avviate ma non ancora sfociate in consultazione elettorale dovranno essere revocate nei termini di cui all'art. 8 del presente regolamento.

TITOLO IV SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM**Art. 12 - Disciplina della votazione.**

Alla votazione che si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto partecipano tutti i cittadini maggiorenni iscritti nelle liste elettorali del Comune di Barga.

Con apposito manifesto il Sindaco indica agli elettori la sede dove si recheranno a votare, gli elettori dovranno essere muniti di tessera elettorale.

Art. 13 - Ufficio Elettorali di sezione

Ai soli fini del referendum consultivo il Sindaco, sentita la Commissione Elettorale Comunale, può stabilire di volta in volta, un numero di sezioni diverso rispetto a quello esistente, accorpendo le attuali sezioni allo scopo di ridurre il numero.

Ogni Ufficio Elettorale di sezione e' composto da un Presidente e da due scrutatori di cui uno assume la funzione di vicepresidente e il secondo di segretario. Tutti i componenti dell'ufficio elettorale di sezione, ivi compreso lo scrutatore che svolge le funzioni di segretario, sono nominati dalla Commissione elettorale Comunale, fra i nominativi inseriti negli albi previsti dalla legislazione vigente. Il compenso loro dovuto sarà stabilito dalla Giunta Municipale in misura forfettaria tenendo conto di quello stabilito per le consultazioni referendarie nazionali, opportunamente ridotto atteso il minor impegno elettorale. La carica di consigliere comunale e di Sindaco del Comune di Barga è motivo di tassativa incompatibilità a componente dell'Ufficio Elettorale di Sezione.

Art.14 - Operazioni di voto e scrutinio

La consultazione elettorale si svolge in una unica giornata festiva. L'insediamento del seggio deve avvenire alle ore 6,30 del giorno fissato per lo svolgimento del referendum.

Le operazioni preliminari di autenticazione delle schede devono concludersi entro le ore 8.

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8.00 e terminano alle ore 20,00 del giorno stesso.

Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura della votazione e proseguono ad esaurimento.

Per la validità delle operazioni e' indispensabile la presenza di almeno due componenti il seggio.

Di tutte le operazioni della sezione va redatto apposito verbale in unico esemplare, che deve essere trasmesso alla Segreteria del Comune, unitamente ai plichi contenenti le schede e gli atti di votazione e di scrutinio, al termine di tutte le operazioni.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi e presso l'ufficio elettorale centrale di cui al successivo art. 15 possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in consiglio comunale, e dei propositori del referendum.

Tali rappresentanti sono designati dai capigruppo consiliari e dal primo firmatario dei propositori, con firme autenticate ai sensi di legge.

Art.15- Ufficio Elettorale Centrale

Presso la Segreteria del Comune, entro 5 giorni dal provvedimento di indizione del referendum, è costituito l'ufficio centrale per il referendum, è costituito l'ufficio centrale per il referendum composto dal Segretario Generale o da suo delegato e da due funzionari comunali nominati dal Sindaco di cui uno assume anche la funzione di verbalizzante.

L'Ufficio centrale, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati e alle decisioni in ordine alle eventuali proteste e reclami presentati, procede alla sommatoria dei voti riportati in ogni risposta e conclude le operazioni con la comunicazione dei risultati del referendum.
Il verbale dell'ufficio centrale viene trasmesso al sindaco per gli ulteriori adempimenti.

Art. 16 esito del referendum

Il quesito sottoposto a referendum e' approvato se alla votazione ha partecipato il 50% più n. 1 elettore degli iscritti nelle liste elettorali del Comune di Barga e se ha conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi. Il Sindaco con provvedimento affisso all'Albo Pretorio e con appositi manifesti proclama il risultato del referendum.

Art. 17 effetti del referendum

Entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati da parte del Sindaco il Consiglio comunale delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

L'eventuale mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato con adeguate motivazioni dalla maggioranza dei consiglieri costituenti l'organo.

Se l'esito della consultazione referendaria non e' favorevole sullo stesso oggetto non potranno essere ripresentate proposte ai referendum se non decorsi 5 anni dalla proclamazione del risultato.

Art. 18 - Scheda per il referendum

Il fac simile della scheda per il referendum è riportato in allegato e forma parte integrante del presente regolamento.

Sulla scheda sarà contenuto il quesito formulato nella richiesta del referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, e due rettangoli con all'interno le dizioni "SI" "NO". All'elettore verranno consegnate tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte alla consultazione.

L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Art. 19 - propaganda

A partire dal trentesimo giorno antecedente la data fissata lo svolgimento delle elezioni, i proponenti ed i gruppi politici rappresentanti in Consiglio Comunale possono svolgere azione di propaganda del referendum consultivo a propria cura e spese.

Art. 20 - spese

Le spese per lo svolgimento dei referendum sono a carico del Comune, le stesse in virtù del disposto statutario e del presente regolamento sono da intendersi spese improcrastinabili.

Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei referendum, ivi compreso il compenso per le prestazioni straordinarie dei dipendenti da autorizzare secondo le disposizioni vigenti in materia elettorale, si provvede con stanziamenti da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.

Art. 21 - norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla normativa in materia di consultazioni elettorali e referendarie vigenti.

FAC - SIMILE SCHEDA

parte interna

REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE

Volete:

[SI] [NO]

parte esterna

Comune di Barga

Firma dello scrutatore
